



## **NOTA DI AGGIORNAMENTO DL 78/2015**

In attesa che la Camera approvi il testo definitivo, dopo la nostra Nota di aggiornamento del 21 luglio, vi inviamo un ulteriore esame delle modifiche apportate in sede di conversione al DL 78/2015 e, in allegato, il maxi emendamento su cui il Governo ha chiesto la fiducia in Senato martedì scorso.

Limitandoci alle questioni che riguardano esclusivamente il comparto delle autonomie locali, rispetto alla versione entrata in commissione, vi segnaliamo importanti novità:

- al comma 7 art. 1 è stata **prevista la possibilità per le Province che abbiano sfiorato il patto di stabilità nel 2014 di stipulare contratti a tempo determinato** purché venga garantito l'equilibrio di bilancio delle parti correnti e **purché il termine finale del contratto sia entro il 31 dicembre 2015;**
- viene aggiunto l'art. 1 ter in cui **si prevede la possibilità per Province e Città Metropolitane di predisporre per il solo anno 2015 un bilancio previsionale annuale** piuttosto che triennale;
- al comma 2 dell'art. 4 **viene confermata e ampliata la possibilità per il personale delle province in distacco o in comando** (o come recita la nuova versione "in altri istituti comunque denominati") **presso altra amministrazione, di chiedere il trasferimento presso l'ente distaccatario, purché il dipendente sia in distacco alla data di entrata in vigore del decreto;**
- il comma 2bis dell'art. 4 fa **salva la possibilità degli enti locali di indire concorsi per l'assunzione di personale docente nei servizi educativi e scolastici**, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti;
- il comma 4bis dell'art. 4 amplia ai **segretari provinciali** la possibilità di sottoscrivere convenzioni come per i segretari comunali;
- il comma 4ter dell'art. 4 **permette alle province chiamate dalle leggi di riordino regionale a svolgere in forma associata delle funzioni amministrative di potersi dotare di "organi comuni";**
- il nuovo testo dell'art. 5 è assai diverso dal testo originario. In particolare, mentre il comma 1 resta simile a quello del testo giunto in Senato, le novità di rilievo si trovano nei commi successivi.

Nel comma 2 **si individuano nuove e migliori utilizzazioni degli appartenenti al corpo della Polizia Provinciale consentendo sia agli enti di area vasta che alle città metropolitane di individuare il**

**personale di polizia provinciale necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali; in tal modo questo personale non è più personale soprannumerario**, superando così nei fatti anche la circolare 1/2015 Madaia-Lanzetta.

Il comma 3, **consente alle regioni, nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, di riallocare le funzioni di polizia amministrativa locale e, conseguentemente, anche il relativo personale**; anche in questo caso, bisogna individuare il personale necessario allo scopo.

Il comma 4, infine, **individua nel personale residuo (cioè in quello che non è stato individuato dagli enti ex-province e dal processo di riordino regionale) quello effettivamente da trasferire ai comuni. Il limite temporale** alla conclusione del processo di riallocamento o individuazione per le funzioni fondamentali **è il 31.10.2015**.

Infine, **negli ultimi 2 commi si dettano disposizioni sul trasferimento ai comuni e sui divieti di assunzione**; in quest'ultimo caso, a differenza di quanto previsto originariamente, è prevista una deroga consentendo così l'assunzione del personale della polizia municipale stagionali.

Mancano i criteri di scelta (sarebbe auspicabile un nuovo accordo in Conferenza Unificata), per giungere al più presto all'individuazione del personale. Mentre per le Province si tratta di un atto interno che individua il personale, e perciò una semplice delibera, il problema si potrebbe complicare con le Regioni, specie con quelle che ancora non hanno legiferato.

- all'art.7 comma 9 quinquies **si prevede che le regioni che non dovessero approvare la legge di riordino delle competenze provinciali entro il 31 ottobre 2015 e comunque fino alla loro approvazione, saranno tenute a farsi carico dei costi delle funzioni non fondamentali rimaste in capo alle province** interessate versando le relative somme entro il 30 novembre per 2015 e entro il 30 aprile per gli anni successivi;
- l'art.7 bis sostituisce il comma 5 dell'art. 86 del TUEL prevedendo la possibilità per gli enti locali di assicurare gli amministratori con i rischi legati all'espletamento del mandato e prevede il rimborso delle spese legali in alcuni casi;
- in merito ai centri per l'impiego all'art.15 **si integrano le somme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro per le spese di personale dei centri dell'impiego destinati alle regioni portandoli da 70 a 90 mln di euro annui e si prevede la restituzione di queste somme da parte delle Regioni che non dovessero stipulare la convenzione con il Ministero del Lavoro entro il 30 settembre 2015. Dalla restituzione vengono escluse le somme utilizzate per il personale**. Viene data alle province e a alle città metropolitane la possibilità di sottoscrivere, per i centri per l'impiego, fino al 31 dicembre 2016, contratti a tempo determinato anche se nel 2014 hanno violato il patto di stabilità; purtroppo rispetto alla versione approvata in commissione, il Governo ha aggiunto come condizione per la stipula dei contratti a tempo determinato, la garanzia dell'equilibrio di parte corrente per il periodo di vigenza dei contratti. Si tratta di un vincolo ulteriore che limita la portata della norma rispetto alla sua prima formulazione;

- l'art. 16 ai commi 1 quater e 1 quinquies prevede che **entro il 31 ottobre 2015 il Ministero della Cultura adotti per decreto un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura delle Province. Oltre ai beni artistici, ai fondi archivisti e ai relativi siti, la norma prevede anche che possano passare negli organici del Ministero dei Beni Culturali anche le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo** attraverso la procedura di mobilità del dlgs 165/2001.

Asti, 31.07.2015

La Segretaria Generale FP - CGIL provinciale

Serena Moriondo